UNIVERSITÀ
DI PARMA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDÎ POLITICI E INTERNAZIONALI

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE

CLASSE DI LAUREA L 39

Approvato dal Consiglio del Corso di Laurea dell'11 febbraio 2026
Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali il 15 aprile 2026

Art. 1 Finalità del regolamento didattico del Corso di laurea in Servizio sociale

1.1. Il presente Regolamento didattico del corso di laurea in Servizio sociale è formulato in applicazione del D.M. n. 270 del 22.10.2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e del D.M. del 16 marzo 2007 "Disciplina delle classi di laurea triennale", vista la legge n. 240/2010 e nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo.

1.2. Il presente regolamento, per garantire la revisione annuale dei corsi, stabilisce che le modalità didattiche e gli aspetti organizzativi specifici vengano riportati annualmente sul sito del Dipartimento.

1.3. Il presente Regolamento entra in vigore nell'anno accademico 2019/2020. Quanto disposto dall'art. 18, comma 6, sarà applicato a partire dalla prima sessione di laurea utile per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 2017/2018.

Art. 2 Obiettivi formativi specifici

2.1. Il Corso di Laurea in Servizio sociale forma laureate e laureati con competenze teorico applicative e padronanza di metodi e tecniche del servizio sociale per svolgere, in forma autonoma o dipendente, nell'ambito dei servizi sociali pubblici e privati, in amministrazioni, enti, organizzazioni del terzo settore e imprese, la professione di assistente sociale.

2.2. Gli obiettivi formativi sono, quindi, quelli di offrire conoscenze, competenze e strumenti appropriati allo svolgimento della professione di assistente sociale con una particolare attenzione alla formazione giuridica che metta in grado le laureate e i laureati di conoscere i diritti di cittadinanza e le normative previste per l'accompagnamento dei soggetti in difficoltà

2.3. Ai fini indicati, il percorso formativo della laureata e del laureato in Servizio sociale comprende attività finalizzate in primo luogo all'acquisizione di conoscenze di base nel campo del diritto, della sociologia, della psicologia e dell'economia.

2.4. La laureata e il laureato dovrà inoltre acquisire i metodi propri del servizio sociale nella sua specificità.

2.5. A questo fine si è ritenuto opportuno, in accordo con gli ordini professionali, utilizzare anche esperienze e professionalità esterne.

2.6. I moduli didattici relativi all'area professionale si avvarranno quindi anche di esperte e di esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza.

2.7. Il tirocinio formativo presso strutture di servizio sociale riveste particolare rilievo nell'ambito del piano degli studi e potrà essere svolto sia in strutture italiane che estere, sulla base di accordi internazionali.

2.8. La verifica degli obiettivi formativi si basa sulle prove di accertamento, intermedie e/o finali, scritte

e/o orali, degli insegnamenti e delle attività integrative nei quali si articola il piano di studi, oltre naturalmente alla valutazione della prova finale.

Art. 3 Requisiti di ammissione al corso di laurea triennale in Servizio sociale

3.1. L'iscrizione al Corso di laurea in Servizio sociale è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Per essere ammessi al Corso di laurea triennale in Servizio Sociale occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 270/2004, o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal competente Organo di Dipartimento. È richiesto inoltre il possesso delle conoscenze di base acquisite di norma negli Istituti di istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento a: conoscenze linguistiche (capacità di comprendere e interpretare testi in lingua italiana e di esprimersi in modo sufficientemente corretto in lingua italiana) e capacità logico-argomentative.

3.2. La verifica delle conoscenze in ingresso si svolge all'inizio di ogni anno accademico, secondo le modalità definite nel comma 4. Nel caso in cui la verifica delle conoscenze in ingresso riveli carenze nella preparazione richiesta per l'accesso al Corso di Studi, la studentessa/lo studente viene indirizzato/a ad attività formative integrative e tutoriali, volte a colmare le lacune evidenziate dalla prova d'ingresso, per assolvere l'obbligo formativo aggiuntivo che ne risulta, entro il primo anno di corso. Tale verifica ha valenza di orientamento, non è selettiva ed è obbligatoria ai fini dell'individuazione degli obblighi formativi; lo scopo della verifica, il cui superamento non è vincolante per l'immatricolazione, è quello di verificare la preparazione in ingresso di studentesse e studenti, renderli/e consapevoli delle competenze possedute ed individuare eventuali lacune formative da colmare mediante la partecipazione ad attività formative di sostegno, organizzate dal Dipartimento e/o dal Corso di Studio.

3.3. La preparazione iniziale della studentessa/dello studente è valutata considerando il profitto conseguito nel corso degli studi di Scuola secondaria superiore. È considerato idoneo, e quindi sufficientemente preparato a frequentare con profitto il Corso di laurea, chi abbia conseguito il diploma con un punteggio di almeno 70/100 (o 42/60).

3.4. In ottemperanza alla normativa nazionale (art. 6 DM 270/2004), la prova per la verifica delle conoscenze in ingresso, di carattere non selettivo, deve essere sostenuta da chi abbia conseguito il diploma con un punteggio inferiore a 70/100 (o inferiore a 42/60). La prova è volta ad accertare il possesso delle conoscenze di base, acquisite di norma negli Istituti di istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento alla capacità di comprendere la struttura logica di un discorso e interpretare brevi testi in lingua italiana. La prova, che si può sostenere una sola volta ed è somministrata attraverso la piattaforma "Elly" di Ateneo, consiste di 15 domande. La valutazione della prova attribuirà un punteggio in base 30 (2 punti per ogni domanda). Sarà giudicata/o idonea/o la/il candidata/o che ottenga un punteggio di almeno 18/30. Il superamento della prova non comporta acquisizioni di Crediti Formativi Universitari. La prova è resa disponibile a partire dall'inizio delle lezioni (primo semestre) di ogni anno accademico ed è fruibile liberamente, previa autenticazione con le proprie credenziali personali, da studentesse e studenti. L'esito della prova sarà verificabile alla fine del test direttamente sulla piattaforma Elly. Coloro che non superino o non sostengano la prova entro il 31 dicembre di ogni anno saranno indirizzati ad Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). In particolare, a partire dal 1 gennaio di ogni anno, verrà messo a disposizione, sempre sulla piattaforma "Elly" di Ateneo, un breve corso propedeutico, per consentire a studentesse e studenti di familiarizzare con alcuni metodi di approccio alla comprensione di un testo specialistico, anche utilizzando tecniche appropriate per le discipline inerenti il Corso, con particolare riferimento alle strategie per riassumere un testo, all'uso delle mappe mentali e\o concettuali per facilitare il lavoro di sintesi, all'uso di vocabolari specialistici per quanto concerne l'acquisizione corretta di parole e principi cardine. Alla fine del Corso propedeutico, verrà somministrato un test, sempre su Elly, ripetibile più volte. Gli OFA si considerano assolti nel momento in cui il test di verifica è superato. Coloro che non superino la prova entro l'inizio del primo semestre del secondo anno, non potranno sostenere gli esami previsti al secondo anno.

3.5. La prova è obbligatoria per chiunque abbia conseguito un Diploma di scuola media superiore conseguito

all'estero. Sono esonerati dalla verifica delle conoscenze in ingresso, di carattere non selettivo, gli immatricolati per trasferimento, i passaggi da altri Corsi e gli immatricolati per rinuncia o decadenza che abbiano sostenuto almeno 2 esami nel corso di provenienza. Sono esonerati anche i laureati presso un altro Corso di laurea.

Art. 4 Riconoscimento degli studi pregressi

4.1. Il Consiglio di corso di studi valuta gli studi universitari già compiuti in Italia e all'estero al fine di concederne il riconoscimento, secondo le disposizioni del regolamento.

4.2. Le studentesse e gli studenti che provengono da Corsi di laurea in Servizio sociale di altri Atenei o da corsi di laurea di classi diverse, o che sono laureati in classi diverse, e desiderano iscriversi al Corso di laurea in Servizio sociale possono richiedere la convalida di insegnamenti già sostenuti.

4.3. Il Consiglio del Corso di laurea stabilisce per ogni singola richiesta quali degli insegnamenti possono essere convalidati, e il numero dei CFU che possono essere ritenuti acquisiti, indicando, sulla base di questi ultimi, l'anno al quale gli studenti sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire. La convalida di insegnamenti per almeno 40 CFU permette l'iscrizione al secondo anno. La convalida di insegnamenti per almeno 80 CFU permette l'iscrizione al terzo anno.

Art. 5 Passaggi e trasferimenti

5.1. I passaggi e i trasferimenti sono deliberati dal Consiglio di Corso di laurea.

5.2. Dal primo appello d'esame successivo alla data in cui il Consiglio della competente struttura didattica ha deliberato in merito all'istanza di trasferimento, è consentito alla studentessa o allo studente trasferita/o di compiere atti di carriera scolastica, ivi compresi gli esami di profitto relativi ad insegnamenti di cui sia stata convalidata la frequenza.

Art. 6 Offerta formativa e presentazione del piano di studî

6.1. L'offerta formativa e il relativo piano degli studî sono pubblicizzati, ogni anno, attraverso il sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali.

6.2. Le modalità di presentazione *on line* del piano di studi individuale da parte delle studentesse e degli studenti sono rese note attraverso il sito dell'Università di Parma.

Art. 7 Attività delle docenti e dei docenti

7.1. Gli adempimenti didattici delle Docenti e dei Docenti e le forme della loro verifica sono disciplinati dalle norme statali e d'Ateneo.

7.2. Il Consiglio di corso di laurea, nel rispetto dell'autonomia didattica, potrà disporre ogni anno delle norme specifiche di coordinamento dell'attività didattica delle Docenti e dei Docenti, finalizzate alla migliore regolamentazione e alla migliore efficacia del servizio didattico rispetto al raggiungimento degli

obbiettivi formativi.

7.3. A conclusione di ogni anno accademico, il Consiglio di corso di laurea provvede alla verifica dell'attività didattica svolta, degli obbiettivi di coordinamento raggiunti, sentito anche la Commissione paritetica docenti studenti, e alla programmazione dell'attività didattica per l'anno successivo. La verifica ha luogo mediante il riferimento ai registri e agli atti ufficiali concernenti la didattica.

Art. 8 Obbligo di frequenza alle lezioni e iscrizione ad anni successivi al primo

8.1 La frequenza alle lezioni è obbligatoria, per almeno i 2/3 dell'attività didattica, per gli insegnamenti definiti a frequenza obbligatoria dal piano degli studi approvato dal Consiglio di Corso di studio.

8.2 La frequenza è condizione necessaria per l'ammissione agli esami dei predetti insegnamenti.

8.3 È possibile derogare all'obbligo di frequenza, così stabilito, in caso di:

a) situazioni di fragilità sottoposte all'attenzione del Consiglio di Corso di Studio dal Centro di Ateneo per l'Inclusione (CAI);

b) malattia, previa presentazione di attestazione medica relativa a prognosi non inferiore a 30 giorni;

c) gravidanza, con esonero dall'obbligo di frequenza per un periodo non superiore a 5 mesi, tenuto conto dello stato di avanzamento della gestazione.

8.4 Le propedeuticità agli esami degli anni successivi al primo sono indicate nel piano degli studi approvato dal Consiglio di Corso di studio.

Art. 9 Svolgimento delle attività formative

9.1. Le attività formative possono comprendere più forme di svolgimento: lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, tirocini.

9.2. Il Consiglio di studî stabilisce annualmente un servizio di tutorato finalizzato ad orientare ed assistere le studentesse e gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi al processo formativo, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

9.3. Il Consiglio di corso di studî coordina le singole attività formative e le ripartisce nei semestri.

9.4. Per ogni attività formativa, prima dell'inizio del corso, sarà cura della Docente o del Docente ufficiale (o della coordinatrice o del coordinatore dei docenti ufficiali, in caso di moduli affidati a Docenti differenti) indicare:

- l'eventuale articolazione in moduli dedicati rispettivamente a parti istituzionali, di approfondimento tematico o metodologico;
- l'alternanza di lezioni, esercitazioni, seminari, laboratori, anche con l'impiego eventuale di sussidi audiovisivi e/o informatici;
- l'eventuale partecipazione ad attività integrative esterne;
- l'effettuazione di verifiche intermedie della preparazione (integrabili o meno nella valutazione finale);
- l'effettuazione di prove propedeutiche obbligatorie rispetto alla prova finale.

9.5. All'inizio dei corsi, ciascuna Docente o ciascun Docente ufficiale (o Coordinatrice o Coordinatore delle Docenti e dei Docenti ufficiali, in caso di moduli affidati a Docenti differenti) indicherà l'elenco dei testi consigliati per lo studio personale e le altre attività necessarie per la preparazione dell'esame finale del

corso.

Art. 10 Verifica della conoscenza delle lingue straniere

10.1. La verifica della conoscenza delle lingue straniere per il conseguimento dell'idoneità nella prova di Abilità linguistica si svolge a cura del U. O. Apprendimento Abilità Linguistiche dell'Ateneo.

Art. 11 Esami di profitto e formazione della relativa Commissione

11.1. Le Professoresse e i Professori, a qualunque titolo, degli insegnamenti impartiti nel Corso di laurea (d'ora in poi: i Professori e le Professoresse o la Professoressa e il Professore) svolgono, in ogni anno solare, non meno di otto appelli e non più di dieci appelli di esami di profitto, fissati secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

11.2. Nel caso in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professoresse e Professori, il numero degli appelli annuali deve essere uguale; in caso di mancato accordo tra le Professoresse e i Professori, prevale la decisione della Titolare o del Titolare con maggiore anzianità di ruolo, sentito la Direttrice o il Direttore del Dipartimento.

11.3. Entro il trentuno ottobre di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento delibera, con riguardo all'intero anno solare successivo, i periodi entro i quali tenere gli appelli degli esami di profitto degli insegnamenti impartiti nei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali.

11.4. Rispettando la tempistica comunicata dal Dipartimento ogni anno, le Professoresse e i Professori inseriscono *on line* le date degli appelli degli esami di profitto, che si terranno nell'anno accademico successivo. Il Consiglio di Corso di studi approva, entro il mese di ottobre, il calendario e le Commissioni per gli esami di profitto.

11.5. Le Commissioni sono presiedute dalla Coordinatrice o dal Coordinatore del corso integrato o dalla Titolare o dal Titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altra Docente o altro Docente titolare di materia affine nominato dalla Presidente o dal Presidente del Consiglio di Corso. Le Commissioni di esame sono composte dalla Presidente o dal Presidente e da uno o più Componenti scelti tra le altre Professoresse e gli altri Professori ufficiali del corso, le Ricercatrici e i Ricercatori, le Assistenti e gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, le Titolari e i Titolari di assegno di ricerca e le Cultrici e i Cultori della materia nominati dal Consiglio di Dipartimento. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due Componenti la Commissione, fra cui la Presidente o il Presidente. La ripartizione del lavoro delle Commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione delle rispettive Presidenti o dei rispettivi Presidenti.

11.6. Delle Commissioni degli esami di profitto possono fare parte anche le Cultrici e i Cultori della materia, previa nomina deliberata, dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo Regolamento. Si intendono Cultrici e Cultori della materia le esperte e gli esperti o studiose e studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito, nelle discipline afferenti ad uno specifico Settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze o peculiari competenze, accertate dal Consiglio di Dipartimento.

11.7. Fra un appello di esami e il successivo devono intercorrere non meno di quattordici giorni, nell'ambito della medesima sessione.

11.8. Non è consentita la sovrapposizione di esami di profitto relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno accademico; non si ha sovrapposizione, ove sia presente una distanza minima di quattro ore, nel

medesimo giorno, degli esami di profitto.

Art. 12 Prove di esami di profitto

12.1. In ciascuna sessione di esame, la studentessa e lo studente in regola con l'iscrizione può partecipare a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possieda l'attestazione di frequenza.

12.2. Le prove di esami di profitto sono pubbliche e si svolgono nel giorno stabilito. La Professoressa e Il Professore titolare dell'insegnamento, quale Presidente della relativa Commissione degli esami di profitto, può far precedere la prova orale da una prova scritta, anche mediante questionario, previa tempestiva pubblicizzazione delle modalità prescelte sul sito del Dipartimento.

12.3. Prima dell'apertura della lista di iscrizione all'esame *on line*, la Presidente o il Presidente della Commissione degli esami di profitto, in caso di sopravvenuto e grave impedimento, può variare la data di uno o più appelli, dandone comunicazione alla Presidente o al Presidente del Consiglio di Corso di laurea. Di questa variazione è data pubblicità sul sito del Dipartimento. La nuova data non potrà mai essere stabilita in un giorno antecedente quella precedentemente fissata. Soltanto in casi eccezionali e per comprovate esigenze organizzative, la Presidente o il Presidente della Commissione degli esami di profitto potrà variare la data dell'appello anche dopo l'apertura delle liste di iscrizione agli esami *on line*, dandone tempestiva comunicazione alle Studentesse e agli Studenti e alla Presidente o Presidente del Consiglio di Corso di laurea. Date e orario degli appelli non possono in alcun caso essere anticipati.

12.4. La Presidente o il Presidente della Commissione degli esami di profitto, la quale o il quale risulti motivatamente impossibilitata o impossibilitato, il giorno della prova di esame, a svolgere il proprio ufficio, può farsi sostituire da un'altra Professoressa o Professore del medesimo insegnamento o dalla Professoressa o Professore di un insegnamento affine, previa comunicazione alla Presidente o al Presidente del Consiglio di Corso di laurea. In caso di indisponibilità di altra Professoressa o altro Professore a presiedere la Commissione degli esami di profitto, l'appello deve essere sospeso e rinviato a data successiva.

13 Svolgimento delle prove di esami di profitto

13.1. A scelta della Presidente o del Presidente della Commissione degli esami di profitto, le prove di esame si svolgono seguendo l'ordine alfabetico o quello, crescente, di matricola delle Studentesse e degli Studenti regolarmente iscritti all'esame, oppure altro criterio imparziale.

13.2. La Presidente o il Presidente della Commissione degli esami di profitto ha facoltà di ammettere a sostenere la prova di esame, con precedenza sugli altri, la Studentessa o lo Studente, la quale o il quale giustifichi adeguatamente l'esigenza di essere esaminato in deroga all'ordine prescelto ai sensi del precedente comma.

13.3. La Presidente o il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare di distribuire convenientemente, anche nell'arco di più giornate, le prove di esame di profitto, dandone adeguata comunicazione; in ogni caso, dette prove debbono terminare, fatti salvi i casi eccezionali e sentito la Presidente o il Presidente del Corso di laurea, entro quindici giorni dalla data di inizio dell'appello.

13.4. Per evidenti ragioni di sicurezza, la Presidente o il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare che, durante le prove di esame di profitto, non siano presenti in aula persone in numero superiore a quello consentito, disponendo che siano allontanate le persone in eccedenza rispetto al predetto numero.

13.5. La Studentessa o Lo Studente, la quale o il quale non abbia superato la prova di esame, può presentarsi alla stessa Commissione all'appello immediatamente successivo.

13.6. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame, è necessario conseguire il punteggio minimo di diciotto. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice.

Art. 14 Verbali.

14.1. A cura della Presidente o del Presidente della Commissione degli esami di profitto, o di un'altra o un altro suo Componente a ciò delegato dalla Presidente o dal Presidente, i relativi verbali, debitamente compilati, sono caricati al più presto sul sistema informatico di Ateneo impiegato appositamente per la verbalizzazione on line.

14.2. Per gli insegnamenti impartiti in uno dei Corsi di studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali, con raddoppio o triplicazione, è fatto divieto alla Segreteria del relativo Corso di studio di procedere alla registrazione dell'esame di profitto sostenuto con una Commissione di esame diversa da quella alla quale la Studentessa o lo Studente risulti assegnata o assegnato per lettera alfabetica, per anno di corso o per matricola. La Segreteria del relativo Corso di studio comunica tempestivamente, alla Studentessa o allo Studente, l'invalidità di detta prova, invitandola o invitandolo a presentarsi a sostenere la prova di esame di fronte alla Commissione alla quale risulti assegnata o assegnato.

Art. 15 -Tirocinio.

15.1. Il tirocinio formativo è obbligatorio sulla base dei CFU e delle modalità indicate nel Piano degli studi approvato dal Consiglio di Corso di studio.

15.2. Il tirocinio formativo è disciplinato dal Regolamento di tirocinio e da eventuali linee guida di svolgimento del tirocinio.

Art. 16 Prova finale

16.1. Sono istituite almeno tre sessioni di laurea per anno accademico.

16.2. Per essere ammessa o ammesso all'esame di laurea, la studentessa o lo studente deve:

- aver superato tutti i prescritti esami di profitto e prove di conoscenza e aver acquisito le certificazioni e i crediti formativi universitari previsti dal regolamento;
- essere in regola con il pagamento delle tasse, dei contributi universitari e delle spese accessorie;
- essere iscritta o iscritto all'esame di laurea.

La prova finale 8 CFU consiste nella discussione di un elaborato relativo ad una materia di insegnamento del Corso di laurea, in cui la studentessa o lo studente deve mostrare di saper compiere l'analisi di un problema inerente l'ambito delle discipline del Corso di laurea.

Art. 17 Relatrice o Relatore della prova finale

17.1. Relatrice o Relatore della tesi di laurea può essere la Professoressa o il Professore, a qualsivoglia titolo, di uno degli insegnamenti impartiti dal Corso di laurea in Servizio Sociale.

17.2. La tesi di laurea deve essere assegnata in una Disciplina, in relazione alla quale la Candidata o il Candidato abbia sostenuto il relativo esame di profitto. Eventuali deroghe devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di corso di studi su domanda motivata presentata dalla studentessa o dallo studente.

17.3. La Relatrice o il Relatore, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto della dissertazione di laurea, può affidare la cura della Laureanda o del Laureando a una Ricercatrice o Ricercatore, a una Assistente o a un Assistente del ruolo ad esaurimento o alla Titolare o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo Settore scientifico-disciplinare, o di Settore scientifico-disciplinare affine, la quale o il quale potrà essere presente alla discussione avanti la Commissione per gli esami di laurea, sicché dovrà darne comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria del Dipartimento, in tempo utile per la formazione della Commissione per gli esami di laurea.

17.4 Relatrice o Relatore della tesi di laurea può essere anche una Professoressa o un Professore di altro Corso di studio dell'Ateneo, con la quale o con il quale la studentessa o lo studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, relativo a un Settore scientifico- disciplinare affine a quelli di pertinenza del Corso di Studi in Servizio Sociale, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di laurea in Servizio Sociale.

17. 5. È fatta salva, nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professoresse e Professori, la possibilità di indirizzare la studentessa o lo studente ad altra Professoressa o Professore dello stesso insegnamento, a ragione della sua particolare competenza scientifica nel settore, nell'ambito del quale la Studentessa o lo Studente intenda chiedere l'assegnazione della tesi di laurea.

Art. 18 – Tesi di laurea curriculare o di ricerca.

18.1. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di laurea si suddividono in «tesi curriculari» e in «tesi di ricerca», ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 2 e 3.

18.2. Per «Tesi curriculare», si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura scientifica sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dalla Relatrice o dal Relatore alla Commissione per gli esami di laurea, non può superare cinque punti, che sono sommati alla media ponderata degli esami di profitto sostenuti dalla Laureanda o dal Laureando. A tale scopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, la media ponderata.

18.3. Per «Tesi di ricerca», si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima elevate capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dalla Relatrice o dal Relatore alla Commissione per gli esami di laurea, non può superare otto punti, che sono sommati alla media ponderata degli esami di profitto sostenuti dalla Laureanda o dal Laureando. A tale scopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, la media ponderata.

18.4. La Studentessa o Lo Studente può proporre alla Relatrice o al Relatore il tipo di tesi prescelto; sarà cura della Relatrice o del Relatore indirizzare la Studentessa o lo Studente verso il livello di tesi più coerente, anzitutto, con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di laurea previsti.

18. 5. La Studentessa o Lo Studente che consegua la laurea in Servizio Sociale entro il terzo anno accademico, si vedrà riconosciuto un punto da aggiungere alla valutazione finale. All'uopo la Segreteria Studenti rende evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, che la Studentessa o lo Studente si laurea entro il terzo anno accademico.

18. 6. Alla Studentessa o allo Studente, al quale siano stati riconosciuti almeno 6 CFU acquisiti all'estero, nell'àmbito di uno dei programmi di internazionalizzazione del Dipartimento, verrà attribuito un punto aggiuntivo. A tale scopo, la Segreteria Studenti renderà evidente, sul certificato inoltrato alla Commissione per gli esami di laurea, lo svolgimento, da parte della Studentessa o dello Studente, delle suddette attività.

Art. 19 – Adempimenti per sostenere l'esame di laurea.

19.1. La Studentessa o Lo Studente, almeno trenta giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, in cui intenda discutere la tesi, deve provvedere:

- alla presentazione, alla Segreteria Studenti, della domanda di laurea, indirizzata al Magnifico Rettore, con l'indicazione del titolo della tesi e del nome della Relatrice o del Relatore;

- alla consegna del libretto a esami di profitto ultimati, per chi ne fosse ancora in possesso;

- al versamento del provento pergamena e/o di ogni altro contributo previsto dall'Università di Parma;

- alla richiesta di pergamena;

- agli altri adempimenti prescritti dall'Università di Parma.

19. 2. La Studentessa o Lo Studente è tenuto a depositare presso la Segreteria Studenti, almeno dieci giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, una copia della tesi su supporto magnetico o informatico. Tale deposito dovrà essere accompagnato da una dichiarazione della Relatrice o del Relatore, la quale o il quale autorizzi la Studentessa o lo Studente a sostenere l'esame di laurea e, alla luce dei risultati conseguiti nell'elaborazione della dissertazione di laurea, confermi o modifichi la qualifica della tesi di laurea come curricolare o di ricerca. Una copia della tesi, in formato cartaceo, dovrà essere consegnata alla Relatrice o al Relatore.

19. 3. L'ultimo esame di profitto, prima dell'esame di laurea, deve essere sostenuto almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione di laurea.

19. 4. La Studentessa o lo Studente è tenuta/è tenuto a presentarsi alla seduta di laurea con una copia personale della tesi, in formato cartaceo, da consegnare alla Presidente o al Presidente della Commissione degli esami di laurea, per il tempo necessario alla discussione.

Art. 20 – Commissione per gli esami di laurea.

20.1. La Commissione per gli esami di laurea è nominata dalla Direttrice o dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali.

20. 2. Le Commissioni per gli esami di laurea sono la Commissione Istruttoria e la Commissione di Proclamazione.

20.3. Al fine della formazione delle Commissioni per gli esami di laurea, su richiesta della Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali, ciascuna Professoressa e ciascun Professore, Ricercatrice e Ricercatore, Assistente del ruolo ad esaurimento e Assegnista di ricerca è tenuto a comunicare la propria disponibilità a far parte delle Commissioni per gli esami di laurea, nella misura di volta in volta richiesta.

20. 4. Le Presidenti o i Presidenti delle Commissioni degli esami di laurea sono nominate/nominati, di volta in volta, dalla Direttrice o dal Direttore del Dipartimento, anche tenendo conto delle cariche accademiche, in atto o pregresse, ricoperte dalle Componenti o dai Componenti la Commissione per gli esami di laurea, oppure dell'anzianità accademica.

20. 5. Le funzioni di Segretaria o Segretario delle Commissioni Istruttorie sono svolte dalla Ricercatrice o dal Ricercatore, dall'Assistente del ruolo ad esaurimento, dalla Professoressa o dal Professore a contratto meno anziana o meno anziano in ruolo, dalla Titolare o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziana o meno anziano in servizio, dalla Professoressa o dal Professore meno anziana o meno anziano in ruolo, facente parte della Commissione.

20.6 Le funzioni di Segretaria o Segretario delle Commissioni Istruttorie sono svolte dalla Ricercatrice o dal Ricercatore, dall'Assistente del ruolo ad esaurimento, dalla Professoressa o dal Professore a contratto meno anziana o meno anziano in ruolo, dalla Titolare o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziana o meno anziano in servizio, dalla Professoressa o dal Professore meno anziana o meno anziano in ruolo, facente parte della Commissione.

20.7. In considerazione del numero delle Laureande e dei Laureandi della sessione, la Direttrice o il Direttore del Dipartimento può proporre la nomina di più Commissioni per gli esami di laurea, che svolgano i propri lavori anche contemporaneamente.

Art. 21 – Svolgimento dell'esame di laurea

21.1 La prova finale si articola nella fase istruttoria e nella fase di proclamazione.

21.2 La fase istruttoria consiste nella presentazione e discussione dell'elaborato finale da parte della laureanda o del laureando davanti alla Commissione Istruttoria. La Commissione Istruttoria è composta da un minimo di tre membri di cui almeno uno di ruolo.

21.3 La fase di proclamazione, successiva alla fase istruttoria, consiste nella convocazione di tutte le candidate e tutti i candidati in un'aula di rappresentanza davanti alla Commissione di Proclamazione. La Commissione di Proclamazione deve essere costituita da almeno cinque membri, la maggioranza dei quali deve essere di docenti di ruolo.

Art. 22 – Valutazione dell'esame di laurea.

22.1. Nell'assegnare il punteggio, di cui al precedente Art. 18, commi 2 e 3, la Commissione Istruttoria deve provvedere alla valutazione:

- globale dei voti, e delle lodi, ottenuti dalla Laureanda o dal Laureando negli esami di profitto curriculari;

- dei tempi di svolgimento degli studi e delle eventuali ulteriori attività attinenti;

- dell'elaborato scritto, sul quale verte la discussione della Laureanda o del Laureando di fronte alla Commissione Istruttoria;

- della capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dalle Componenti e dai Componenti la Commissione diversi dalla Relatrice o dal Relatore.

22.2. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, di cui al precedente comma, ciascuna

Presidente o ciascun Presidente delle Commissioni Istruttorie invita ciascuna Relatrice o ciascun Relatore, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi a suo avviso meritevoli di votazione tra i cinque e gli otto punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

22.3. Ove lo ritenga opportuno, la Presidente o il Presidente della Commissione Istruttoria può invitare ciascun Componente la Commissione ad esprimere il suo voto da 0 a 5 per le tesi curriculari e da 0 a 8 per le tesi di ricerca.

22.4. La Commissione Istruttoria può deliberare, all'unanimità, l'attribuzione della lode, nei soli casi in cui: la carriera curriculare della Candidata o del Candidato presenti il conseguimento di più lodi, soprattutto negli esami di profitto relativi a insegnamenti fondamentali; la tesi di laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti; la discussione di fronte alla Commissione Istruttoria abbia dimostrato elevata capacità argomentativa ed espositiva della Laureanda o del Laureando, altresì con riferimento ai quesiti posti dalle Componenti e dai Componenti la Commissione diversi dalla Relatrice o dal Relatore.

22.5. Nell'ipotesi in cui la Relatrice o il Relatore ritenga la tesi meritevole del conferimento della dignità di stampa, deve informarne la Direttrice o il Direttore del Dipartimento, al suo indirizzo di posta elettronica di Ateneo, almeno venti giorni prima della data prevista per l'esame di laurea. In tal caso, la Direttrice o il Direttore, ricevuta copia della tesi di laurea da parte della Studentessa o dello Studente, nomina una Commissione di cinque Professoresse e Professori di prima fascia, i quali, almeno tre giorni prima della data fissata per l'esame di laurea, sono tenuti a comunicare, per iscritto, il loro giudizio sulla dissertazione di laurea, espresso a maggioranza assoluta. Del giudizio espresso dalla Commissione, viene data comunicazione a tutte le Componenti e a tutti i Componenti le Commissioni per l'esame di laurea. La Commissione di Proclamazione, tenuto conto del predetto giudizio e del parere della Commissione Istruttoria, può deliberare, all'unanimità, il conferimento della dignità di stampa.

Art. 23 Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

23.1. Il Corso di studio favorisce la mobilità internazionale e riconosce i periodi di studio effettuati all'estero dalle proprie studentesse e dai propri studenti, in applicazione del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento didattico di Dipartimento, in materia.

23.2. Le modalità per la valutazione delle attività svolte all'estero e per l'acquisizione di CFU sono disciplinate da apposito regolamento pubblicato sulla pagina web del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali.

Art 24 Aggiornamento del presente regolamento

24.1. Il Consiglio di corso di studî, ogni anno, può provvedere con propria delibera alla revisione e all'aggiornamento del presente Regolamento, anche nella parte relativa ai piani di studio ed all'attribuzione dei crediti, per rendere il servizio didattico più adeguato ed efficace rispetto al raggiungimento degli obbiettivi formativi del Corso di laurea in Servizio sociale, anche sulla base delle risultanze della verifica dell'attività didattica e delle osservazioni della Commissione paritetica docenti studenti.

Art. 25 Disposizioni finali

25.1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento didattico del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali ed al Regolamento didattico di Ateneo.